

IN MERITO ALLA SENTENZA CASSAZIONE PENALE SEZIONE III, N. 20362/2021, UDIENZA 11/12/2020, PUBBLICATA IL 24 MAGGIO 2021. "SISMICA E GAZEBO".

La sentenza in esame si pone in scia sulla giurisprudenza consolidata in materia sismica nel senso che alcuna opera da realizzarsi con qualsiasi materiale è esentabile dal preventivo permesso sismico.

A ciò, aggiunge chi scrive, che rileva anche la qualifica dell'intervento edilizio per cui si è osservato che dalla manutenzione straordinaria compresa in su debba ottenersi il nulla osta del genio civile senza che sia consentito all'agente esentarsene (cass., pen., sez. 3, n. 39335/2018 meglio nota come sentenza "Ramacci").

Il ricorrente aveva realizzato **un gazebo di mq 34 alto ml 2,15** con struttura precaria con elementi assemblati in ferro, ancorati al terreno e copertura con telo in PVC.

Il reato contestato è quello previsto e punito ex artt. 93-94-95 del d.P.R. 389/2001, cioè non essersi dotato della previa autorizzazione sismica ed averne omesso la richiesta.

La contestazione veniva ritenuta insussistente da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale locale, mentre il verbale trasmesso dalla P.G. comunale al genio civile competente, faceva scattare, per intervento del dirigente del genio civile adito, la notizia di reato dovuta alla mancanza dell'autorizzazione sismica.

Il ricorrente condannato in primo grado sostiene che il manufatto ancorato al suolo non necessitasse del nulla osta sismico e che secondo la legge regionale "**la pergotenda**" non abbisognasse del detto previo permesso sismico.

Inoltre si chiede l'applicazione dell'art 131-*bis* codice penale c.d. "tenuità del fatto".

La Suprema Corte ricorda che il giudicante di primo grado ha escluso che si tratti di pergotenda e riafferma il principio che il reato punito dall'art 95 del d.P.R. 380/01 "..è applicabile a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, senza che le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi" (Cass., Sez. 3, n. 19185 del 14/01/2015)".

Dott. Ing. Mauro Federici
Via Ciriaco Pizzecolli n°41
60121 Ancona (AN)

E-mail: ing.mauro.federici@gmail.com
Cell. 348/85.33.044
Tel. & Fax 071 /99.89.077

Pertanto la sentenza da risposta anche a coloro che pretenderebbero una esimente all'autorizzazione sismica sia per gazebo che per pergotenda e aggiungo anche alle strutture "de quibus" quando che siano ancorate a pavimento in terrazze.

In disparte poi non obliare l'azione del vento su dette strutture.

Quanto alla ipotesi della "tenuità del fatto" il Supremo Consesso ricorda che, ove sussistendone i presupposti, vada chiesta la sua applicazione previamente al ricorso per cassazione, fatto qui insussistente e comunque la Cassazione afferma che le dimensioni del manufatto di mq. 34 non depongono a favore dell'applicabilità dell'art 131-bis cod. pen.

Ricorso respinto.

Ancona 23 giugno 2021

Ing. Mauro Federici